

A tutti i clienti
LL.SS.

Comunicazione N. 01 del 01/01/2025

Oggetto: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese di vitto, alloggio, viaggi e trasporto a favore dei dipendenti – decorrenza 01/01/2025.

Si comunica che la manovra 2025 prevede che i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante “autoservizi pubblici non di linea” (tra cui taxi e noleggi con conducente) non concorrono a formare il reddito del lavoratore se le spese avvengono con versamento bancario o postale, o con altri sistemi di pagamento tracciabili.

Una disposizione che ha rilevanza anche ai fini della deducibilità dei costi per i redditi d’impresa e ai fini IRAP.

I sistemi di pagamenti ammessi sono dunque carte di credito, di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari.

Sono considerate tracciabili anche le app di pagamento via smartphone, che funzionano tramite codice iban e numero di cellulare.

Ma non tutti i pagamenti digitali sono idonei: solo quelli effettuati con i sistemi indicati all’articolo 23 del DLgs 241/97, ad esempio applicazioni per smartphone gestite da istituti di moneta elettronica autorizzati (circolare 14/E del 2023).

Anche il telepedaggio, collegato a un iban, è un pagamento tracciabile: anzi, il pedaggio autostradale potrebbe essere di per sé considerato esente anche senza tracciabilità, proprio perché non si presta a creare forme evasive.

Su questo punto è auspicabile una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le aziende dovranno pertanto comunicare quanto prima le novità ai propri lavoratori in quanto già dal 1° gennaio 2025 le trasferte dovranno essere gestite secondo il nuovo regime.

Il datore di lavoro potrà decidere di consegnare ai lavoratori in trasferta la carta di credito aziendale o un altro strumento di pagamento collegato al conto corrente dell’azienda.

Nella maggior parte dei casi, però, i lavoratori eseguiranno il pagamento con la propria carta di credito o debito.

Sarà fondamentale, a quel punto, avere nella nota spesa – insieme alla fattura o alla ricevuta fiscale – anche la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile.


In presenza del “doppio” giustificativo si potranno rimborsare le spese di trasferta nel cedolino della busta paga.

Se manca invece il documento che attesta il pagamento tracciato, l’azienda dovrà rimborsare la nota spesa assoggettandola a ritenute e contributi.

Il lavoratore si troverà pertanto in busta paga un rimborso inferiore rispetto a quanto anticipato.
E ciò potrebbe creare tensioni nella gestione del personale.
Va esclusa, invece, la possibilità di non rimborsare le note spese sostenute in trasferta senza pagamento tracciato, poiché l'obbligo deriva dall'applicazione del Ccnl.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni, porgiamo cordiali saluti.

Studio Bertolucci
Bertolucci Dott.ssa Stella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stella Bertolucci', is written over a horizontal line.